

COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

16/06/2022 - SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2022

30/06/2022 - SCADENZA PER PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA IMU

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

RENDE NOTO CHE

il **16 giugno 2022** scade il termine per il **VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER IL 2022**;
il **30 giugno 2022** scade il termine per la **PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021**.

SONO SOGGETTI PASSIVI IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ESENZIONI

Sono oggetto di esenzione IMU:

- le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
L'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che, nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. In capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019". La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge n. 160/2019.

ESENZIONI BENI MERCE

L'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3

L'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone che per il 2022 resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

PENSIONATI ESTERI

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 % l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione d'imposta, pertanto, pari al 50% nel 2021, sale al 62,5% nel 2022.

VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta IMU dovrà essere effettuato in 2 rate: la prima rata, entro il 16 giugno e la seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 giugno.

II VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE APPLICANDO LE ALIQUOTE E LA DETRAZIONE DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE AL 2022, così come riepilogate nella seguente tabella e comunque confermate per l'anno 2022 con delibera di C.C. n. 68/2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
Unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	3,70
Abitazioni e relative pertinenze date in comodato a parenti entro 1° grado	6,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli	9,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)	10,60

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, SE OGGETTO DI TASSAZIONE, PARI AD € 200,00.

Il versamento della rata potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU".
L'importo da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI MONTEPRANDONE F591

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

TIPOLOGIA IMMOBILE	COD. TRIB. QUOTA COMUNE	COD. TRIB. QUOTA STATO
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze	3912	NO
Abitazione e relativa pertinenza date in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	3918	NO
Fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	3930	3925
Uffici Banche ed Assicurazioni (cat. Catastale D/5)	3930	3925
Altri fabbricati	3918	NO
Aree edificabili	3916	NO
Terreni	3914	NO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita locati	3939	NO

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi allo 0735/710826, ovvero consultare il sito alla pagina www.comune.monteprandone.ap.it.

L'IMU E' IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE PER CUI L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUA CONTEGGI; IN SOSTITUZIONE E' DISPONIBILE, SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PREDISPORRE E STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU 2021, DA PRESENTARE ENTRO IL 30/06/2022.